

FONDAZIONE
STATUTO

Art. 1 (Denominazione)

È costituita su iniziativa dell'associazione riconosciuta Enaip Forlì Cesena la fondazione denominata "Fondazione En.A.I.P. Forlì Cesena".

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo Settore l'ente assumerà la denominazione "Fondazione En.A.I.P. Forlì Cesena ETS".

Art. 2 (Sede legale)

La Fondazione ha sede legale in Forlì (FC). Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e Centri in tutto il territorio regionale con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 (Finalità e attività)

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, ispira la sua azione e la sua attività ai principi fondamentali delle ACLI nella promozione morale, culturale e civile dei cittadini, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed in particolare:

- l'integrazione della persona nel tessuto sociale, attraverso lo sviluppo delle competenze professionali, civili e culturali;
- la promozione delle pari opportunità di donne e uomini, sul lavoro e nella società;
- l'integrazione sociale dei soggetti maggiormente esposti a rischio di marginalità;
- la crescita delle economie territoriali e del sistema produttivo in rapporto con le istituzioni.

Le finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale sono perseguite mediante:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni [lettera a) articolo 5 del D. Lgs. 117/2017];
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lettera d) articolo 5 del D. Lgs. 117/2017];
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [lettera l) articolo 5 del D. Lgs. 117/2017].
- In particolare la fondazione promuove e realizza in tutti i campi delle attività produttive e di servizio:

- a) attività di formazione professionale e socializzazione per giovani e adulti destinate al primo inserimento lavorativo;
- b) attività formative rivolte alla promozione, aggiornamento, qualificazione e inserimento lavorativo di giovani e adulti, con particolare riferimento a soggetti socialmente svantaggiati;

Allegato "B"
al n. 25836
di raccolta

Registrato a Forlì
il 12/04/2021
al n. 2914

- c) attività di orientamento scolastico e professionale e di formazione per giovani e adulti sulle tematiche del mercato del lavoro e sulle esigenze formative ad esso connesse;
- d) iniziative specifiche di formazione, orientamento, qualificazione professionale e reinserimento lavorativo per donne giovani e adulte, con particolare attenzione alla costruzione di pari opportunità nella società e nella realtà produttiva;
- e) iniziative specifiche di formazione, orientamento, qualificazione professionale, job creation e inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate;
- f) iniziative particolari finalizzate alla promozione civica, morale, culturale e professionale di giovani ed adulti socialmente svantaggiati e in particolare di disabili fisici e/o psichici, immigrati ed extracomunitari, emigrati e a rischio di emarginazione, onde favorirne l'integrazione e l'inserimento sia nella società che nella realtà produttiva;
- g) attività di educazione degli adulti, a carattere permanente e ricorrente;
- h) iniziative formative in collaborazione con la Scuola Pubblica e Privata;
- i) attività di qualificazione e di riqualificazione per quadri di Enti Pubblici e di Aziende Private, anche in applicazione di leggi particolari;
- l) attività formative attraverso scambi con Paesi esteri, in particolare quelle attinenti programmi di integrazione comunitaria europea;
- m) altre iniziative aventi ad oggetto il sostegno e la promozione di persone in ambito universitario, scolastico, occupazionale, aziendale e cooperativo quali:
- attivazione di convenzioni con Università per iniziative di collaborazione nell'ambito delle attività previste dai nuovi ordinamenti universitari,
 - corsi di formazione post-diploma o integrativi a corsi scolastici,
 - corsi di qualificazione, riqualificazione e specializzazione per lavoratori disoccupati e non, in particolare quelli legati all'istituto della mobilità,
 - corsi per lavoratori disoccupati ed interessati a processi di mobilità,
 - corsi per la formazione dei formatori,
 - corsi per la formazione dei tutor aziendali,
 - corsi funzionali ai contratti di formazione e lavoro,
 - corsi di istruzione complementare previsti dalle norme che disciplinano l'apprendistato,
 - corsi per assistenti domiciliari e dei servizi tutelari,
 - corsi per quadri dirigenti di imprese cooperative, anche in collaborazione con il CNALA, della Sede Nazionale dalle ACLI;
- n) interventi formativi per docenti, insegnanti e formatori;
- o) seminari, convegni, corsi residenziali ed altre iniziative

tendenti alla formazione pedagogica, tecnico-didattica ed all'aggiornamento dei quadri, degli operatori e degli animatori delle attività di educazione di giovani e adulti;

p) interventi formativi, di assistenza tecnica e di inserimento lavorativo per le popolazioni dei Paesi in via di sviluppo;

q) interventi formativi collegati al territorio, fissando gli indirizzi di carattere generale ed individuando le priorità;

r) ricerche, studi e sperimentazioni, convegni, attività di documentazione ed editing afferenti i propri settori di intervento nell'ambito degli scopi della Fondazione;

s) consulenze di carattere generale e specifico per i processi di innovazione dei sistemi formativi;

t) prestazioni di studio, supporto, consulenza e collaborazione anche mediante comando o distacco di personale dipendente in favore di altri soggetti, enti, associazioni, onlus che operano nel settore dell'istruzione, della formazione professionale e dell'assistenza sociale;

u) ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

In via secondaria la Fondazione può svolgere attività di tutela, assistenza, cura e protezione di persone a favore delle quali abbia svolto le attività sopra elencate nel perseguimento degli scopi statutari, e che siano affette da disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, e quindi se mancanti di entrambi i genitori o perchè gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno familiare; a tal fine la Fondazione potrà procedere alla progressiva presa in carico delle persone interessate già durante l'esistenza in vita dei genitori.

La Fondazione può altresì svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è stato costituito inizialmente da beni mobili di proprietà della trasformanda associazione.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- lasciti, donazioni, o attribuzioni in qualità di beneficiaria finale di strumenti costituiti ai sensi della Legge del 22 giugno 2016 n. 112 ("Dopo di Noi"), beni mobili ed immobili apportati all'Ente con destinazione espressa ad incremento del patrimonio;
- gli avanzi di patrimonio conseguenti alla conduzione delle iniziative formative e non, svolte in conformità del presente statuto;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli

scopi istituzionali;

- contributi a destinazione vincolata.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata oltre che al raggiungimento degli scopi della fondazione ai sensi del comma che precede, anche al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a chiunque, compresi lavoratori, collaboratori e componenti degli organi sociali.

Art. 5 (Mezzi finanziari)

La Fondazione persegue i propri scopi mediante lo svolgimento delle attività indicate nell'art.3 e l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

Art. 6 (Organi)

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico per la Ricerca;
- l'Organo di controllo .

Art. 7 (Presidente)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione. In caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente lo sostituisce ad ogni effetto in tutte le sue attribuzioni.

Il Presidente della Fondazione è eletto dal consiglio d'amministrazione tra i propri membri su indicazione della Presidenza provinciale ACLI o, in caso di decadenza di tale organo, a seguito di delibera dei circoli presenti nel territorio corrispondente a quello della provincia di Forlì e Cesena alla data odierna.

Spetta al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;

- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Ente;
- assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Ente sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Art. 8 (Consiglio di Amministrazione)

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5(cinque) membri di cui uno riveste il ruolo di presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione, verranno nominati nel numero di 4 (quattro) dall'organo di governo dell'ente senza scopo di lucro associazione provinciale ACLI, o in caso di decadenza di tale organo, su indicazione dei circoli presenti nel territorio corrispondente a quello della provincia di Forlì e Cesena alla data odierna, ed 1 (uno) nominato con delibera dal Consiglio di amministrazione uscente. Dei 4(quattro) membri nominati dalle ACLI come espressione del mondo associativo del territorio, almeno 1(uno) dovrà possedere competenze nell'ambito della formazione e/o dell'educazione.

I Consigli di Amministrazione resteranno in carica per 4 (quattro) esercizi ciascuno. Qualora per qualunque causa durante il mandato venissero a mancare uno o più amministratori quelli mancanti verranno sostituiti mediante cooptazione dal consiglio di amministrazione con l'obbligo di ratifica da parte dell'organo di governo dell'associazione provinciale ACLI, o in caso di decadenza di tale organo, a seguito di delibera dei circoli presenti nel territorio corrispondente a quello della provincia di Forlì e Cesena alla data odierna. I nuovi amministratori, così nominati, scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati a norma dell'art.8 l'intero consiglio di amministrazione si intende decaduto e sarà necessario provvedere alla sua nomina.

L'eventuale compenso degli amministratori viene stabilito nei limiti previsti dal D. Lgs. 117/2017 in sede di nomina, dall'organo di governo dell'ente senza scopo di lucro associazione provinciale ACLI, o in caso di decadenza di tale organo, dai circoli presenti nel territorio corrispondente a quello della provincia di Forlì e Cesena alla data odierna.

Art. 9 (Competenze)

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei

poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e dal presente statuto. Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- nominare il presidente;
- nominare un Vicepresidente;
- nominare, anche tra soggetti esterni, un Direttore Generale e un segretario, i quali, se esterni, possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- redigere e approvare il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio;
- redigere ed approvare il bilancio di esercizio, in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017, nonché il bilancio preventivo per l'anno;
- redigere ed approvare il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017;
- redigere la relazione annuale sulla gestione;
- vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;
- deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, le quali si considereranno, approvate con il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei suoi membri;
- deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione nei casi previsti dall'art. 16;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico per la ricerca, nei termini di cui all'art. 12 del presente statuto.
- nominare i direttori dell'Ente.

Il Consiglio, con delibera assunta con il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più Consiglieri.

Può essere nominato altresì dal Consiglio di Amministrazione un comitato con funzione di proposizione dell'indirizzo dell'attività della Fondazione, composto anche da soggetti che non siano componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 (Convocazione e quorum)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

- a) su iniziativa del Presidente ed almeno due volte l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) su richiesta motivata di almeno 2/5 (due quinti) dei membri del medesimo.

La convocazione è fatta, almeno otto giorni prima della riunione, con idonee modalità tali da assicurare la prova del ricevimento. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno 4/5 (quattro quinti) membri, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente.

Salvo che non sia diversamente previsto nel presente Statuto, per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole, palese, della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 11 (Cessazione del consigliere)

Il consigliere cessa:

1. per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al presidente o al vicepresidente;
2. per scadenza del mandato;
3. per decesso;
4. per esclusione, deliberata dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità della Fondazione, tali da arrecare danni morali (per esempio: diffamazione o divulgazione di informazioni e notizie non veritiere sull'attività dell'Ente anche a mezzo stampa o mediante mezzi di comunicazione elettronica o via web) o materiali alla Fondazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dello statuto o per legge in conseguenza dell'accettazione della carica o delle deleghe ricevute e per altri gravi e comprovati motivi.

Art.12 (Comitato Scientifico per la Ricerca)

Il Comitato Scientifico per la Ricerca è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Esso svolge la propria attività nel rispetto delle indicazioni dettate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione

E' composto da 1 membro del Consiglio di Amministrazione dal Direttore provinciale della Fondazione, se nominato, dal Direttore amministrativo della Fondazione, se nominato, dai direttori di sede della Fondazione, se nominati, da un esperto impegnato nel mondo della Ricerca e dell'Innovazione, da un rappresentante della Caritas diocesana, da un rappresentante della Camera di Commercio di Forlì- Cesena

Sono specifici compiti del Comitato Scientifico:

- proporre al consiglio di amministrazione della Fondazione l'indirizzo da tenere in campo tecnico-scientifico e dell'offerta formativa;
- esprimere il proprio parere su progetti e proposte formative, di programmazione e sviluppo delle attività nonché di ricerca formulati dal Consiglio di Amministrazione;

Il Comitato Scientifico, a fine anno, deve inviare un report al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta e sui risultati

raggiunti.

Art. 13 (Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre approvare entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Art. 14 (Organo di controllo e Revisori dei conti)

L'organo di controllo è, di norma, monocratico, nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo Settore.

Nei casi previsti dalla legge l'organo di controllo esercita la revisione legale dei conti, in applicazione della disciplina dell'art.31 del Codice del Terzo Settore.

Art. 15 (Scioglimento)

La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- per avvenuto conseguimento dello scopo statutario;
- per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo sociale;
- per gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 16 (Liquidatore)

In caso di scioglimento della Fondazione, se non è diversamente stabilito per legge, il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due/terzi, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 17 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore.

Art. 18 (Norme finali)

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del D. Lgs. 117/2017 e, in quanto compatibili alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Firmato: Lazzaro Dall'Acqua

Firmato: Marco Maltoni Notaio

